

Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

del 18 dicembre 1987 (Stato 1° febbraio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

data la competenza della Confederazione in materia di politica estera¹,

visto l'articolo 64 della Costituzione federale² (Cost.),

visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 1982^{3,4}

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Sezione 1: Campo di applicazione

Art. 1

¹ La presente legge disciplina nell'ambito internazionale:

- a. la competenza dei tribunali e delle autorità svizzeri;
- b. il diritto applicabile;
- c. i presupposti del riconoscimento e dell'esecuzione di decisioni straniere;
- d. il fallimento e il concordato;
- e. l'arbitrato.

² Sono fatti salvi i trattati internazionali.

Sezione 2: Competenza

Art. 2

I. In genere

Se la presente legge non prevede un foro speciale, sono competenti i tribunali o le autorità svizzeri del domicilio del convenuto.

RU **1988** 1776; FF **1983** I 239

¹ Questa definizione di competenza trova riscontro nell'art. 54 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² [CS **1 3**]. Questa disp. corrisponde all'art. 122 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

³ FF **1983** I 239

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU **2003** 1370; FF **1999** 5092).

Art. 174c¹¹⁰

IIIter. Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe

Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.

Art. 175

IV. Riconoscimento di concordati e di analoghi procedimenti stranieri

Se pronunciato dall'autorità competente, il decreto straniero che omologa il concordato o un analogo procedimento è riconosciuto in Svizzera. Gli articoli 166–170 e 174a–174c si applicano per analogia.¹¹¹ I creditori domiciliati in Svizzera devono essere sentiti.

Capitolo 12: Arbitrato internazionale**Art. 176**

I. Campo di applicazione. Sede del tribunale arbitrale

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte al patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.¹¹²

² Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC¹¹³. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.¹¹⁴

³ La sede del tribunale arbitrale è designata dalle parti o dall'istituzione arbitrale da loro indicata, altrimenti dagli arbitri medesimi.

Art. 177

II. Compromettibilità

¹ Può essere oggetto di arbitrato qualsiasi pretesa patrimoniale.

² Uno Stato, un'impresa dominata da uno Stato o un'organizzazione controllata da uno Stato non può, in quanto parte, invocare il proprio diritto per contestare la compromettibilità della causa oggetto del patto

¹¹⁰ Introdotto dal n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

¹¹¹ Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹¹³ RS 272

¹¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

di arbitro o la propria capacità di essere parte nel procedimento arbitrale.

Art. 178

III. Patto
e clausole
di arbitro¹¹⁵

¹ Il patto di arbitro dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.¹¹⁶

² Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all'oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.

³ Contro il patto di arbitro non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch'esso si riferisca a una lite non ancora sorta.

⁴ Alle clausole di arbitro previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.¹¹⁷

Art. 179¹¹⁸

IV. Arbitri
1. Nomina e
sostituzione

¹ Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri: ciascuna parte nomina un arbitro e questi, a voto unanime, eleggono il terzo quale presidente.

² Se tale pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato la sede o hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il giudice adito per primo.

³ Il giudice cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitro.

⁴ Ad istanza di parte, il giudice adotta i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti.

⁵ In caso di arbitro concernente più parti, il giudice può nominare tutti gli arbitri.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹¹⁷ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

⁶ La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento.

Art. 180

2. Ricusa
a. Motivi¹¹⁹

¹ Un arbitro può essere ricusato se:

- a. non soddisfa ai requisiti convenuti dalle parti;
- b.¹²⁰ vi è un motivo di ricusa contemplato dall'ordinamento procedurale convenuto dalle parti; o
- c.¹²¹ vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.

² Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante abbia usato la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.¹²²

³ ...¹²³

Art. 180a¹²⁴

b. Procedura

¹ Salvo diversa pattuizione delle parti e purché il procedimento arbitrale non sia ancora concluso, l'istanza di ricusa, scritta e motivata, dev'essere proposta all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri entro 30 giorni dal momento in cui l'istante è venuto a conoscenza del motivo di ricusa o avrebbe potuto venire a conoscenza usando la dovuta attenzione.

² Entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusa, l'istante può chiedere la ricusa al giudice. Questi decide definitivamente.

³ Salvo diversa pattuizione delle parti, durante la procedura di ricusa il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato.

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²³ Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

Art. 180b¹²⁵

3. Destituzione
- 1 Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.
 - 2 Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al giudice con istanza scritta e motivata. Il giudice decide definitivamente.

Art. 181

- V. Litispendenza
- Il procedimento arbitrale è pendente appena una parte adisca l'arbitro o gli arbitri designati nel patto d'arbitrato o, in mancanza di tale designazione, appena una parte avvii la procedura di costituzione del tribunale arbitrale.

Art. 182

- VI. Procedura
1. Principio
- 1 Le parti possono regolare la procedura arbitrale direttamente o mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; possono anche dichiarare applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
 - 2 Se non regolata dalle parti medesime, la procedura, per quanto necessario, è stabilita dal tribunale arbitrale, sia direttamente sia con riferimento a una legge o a un ordinamento procedurale arbitrale.
 - 3 Independentemente dalla procedura scelta, il tribunale arbitrale deve garantire in ogni caso la parità di trattamento delle parti, nonché il loro diritto d'essere sentite in contraddittorio.
 - 4 La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza eccepire immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare usando la dovuta attenzione, non può più invocarla in un secondo tempo.¹²⁶

Art. 183

2. Provvedimenti cautelari e conservativi
- 1 Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può, ad istanza di parte, ordinare provvedimenti cautelari o conservativi.
 - 2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del giudice competente; questi applica il suo proprio diritto.¹²⁷

¹²⁵ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²⁶ Introdotta dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

³ Il tribunale arbitrale o il giudice possono subordinare l'attuazione dei provvedimenti cautelari o conservativi alla prestazione di adeguate garanzie.

Art. 184

3. Assunzione delle prove

¹ Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

² Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.¹²⁸

³ Il giudice applica il suo proprio diritto. Ad istanza di parte può applicare o considerare altre forme procedurali.¹²⁹

Art. 185

4. Ulteriore collaborazione del giudice

Se è necessaria un'ulteriore collaborazione giudiziale, il giudice competente è quello del luogo di sede del tribunale arbitrale.

Art. 185a¹³⁰

5. Collaborazione del giudice in procedimenti arbitrali esteri

¹ Un tribunale arbitrale con sede all'estero o una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L'articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

² Un tribunale arbitrale con sede all'estero o, con il suo consenso, una parte a un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del giudice del luogo in cui si deve procedere all'assunzione delle prove. L'articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 186

VII. Competenza

¹ Il tribunale arbitrale decide da sé sulla propria competenza.

^{1bis} Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.¹³¹

² L'eccezione d'incompetenza dev'essere proposta prima di qualsiasi atto difensivo nel merito.

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹²⁹ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹³⁰ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹³¹ Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2006 (Arbitrato. Competenza), in vigore dal 1° mar. 2007 (RU **2007** 387; FF **2006** 4295 4309).

³ Sulla propria competenza il tribunale arbitrale decide di regola in via pregiudiziale.

Art. 187

VIII. Lodo
1. Diritto applicabile¹³²

1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme giuridiche scelte dalle parti o, in subordine, secondo le norme giuridiche con cui la fattispecie è più strettamente connessa.¹³³

2 Le parti possono autorizzare il tribunale arbitrale a decidere secondo equità.

Art. 188

2. Decisione parziale

Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale può emettere decisioni parziali.

Art. 189

3. Procedura e forma¹³⁴

1 Il lodo è prolatto secondo la procedura e la forma pattuite dalle parti.

2 In mancanza di un tale pattuizione, il lodo è emesso a maggioranza di voti o, in subordine, dal presidente del tribunale arbitrale. È steso per scritto, motivato, datato e firmato. La firma del presidente è sufficiente.

Art. 189a¹³⁵

4. Rettifica, interpretazione e completamento

1 Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.

2 La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

¹³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹³⁵ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

Art. 190

IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione
1. Impugnazione¹³⁶

¹ Notificato che sia, il lodo è definitivo.

² Il lodo può essere impugnato soltanto se:

- a. l'arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;
- b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;
- c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;
- d. è stato violato il principio della parità di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;
- e. è incompatibile con l'ordine pubblico.

³ Le decisioni pregiudiziali possono essere impuginate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.

⁴ Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.¹³⁷

Art. 190a¹³⁸

2. Revisione

¹ Una parte può chiedere la revisione di un lodo se:

- a. ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;
- b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;
- c. nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, un motivo di ricusa ai sensi dell'articolo 180 capoverso 1 lettera c è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un altro rimedio giuridico.

² La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in

¹³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

¹³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 4179; FF **2018** 6019).

giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nel caso di cui al capoverso 1 lettera b.

Art. 191¹³⁹

3. Autorità di ricorso e di revisione

L'unica autorità di ricorso e di revisione è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119a della legge del 17 giugno 2005¹⁴⁰ sul Tribunale federale.

Art. 192

X. Rinuncia all'impugnazione

¹ Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o la sede in Svizzera, mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo, le parti possono escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non possono tuttavia escludere una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.¹⁴¹

² Se le parti hanno escluso completamente l'impugnabilità di una decisione e questa dev'essere eseguita in Svizzera, si applica per analogia la convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958¹⁴² concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

Art. 193

XI. Deposito e attestazione dell'esecutività

¹ Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale.¹⁴³

² Ad istanza di una parte, il giudice del luogo di sede del tribunale arbitrale attesta l'esecutività.¹⁴⁴

³ Ad istanza di una parte, il tribunale arbitrale attesta che il lodo è stato pronunciato secondo le disposizioni della presente legge; siffatta attestazione equivale a deposito giudiziale.

Art. 194

XII. Lodi stranieri

Il riconoscimento e l'esecuzione di lodi stranieri sono regolati dalla convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958¹⁴⁵ concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere.

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹⁴⁰ RS 173.110

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹⁴² RS 0.277.12

¹⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).

¹⁴⁵ RS 0.277.12

Capitolo 13: Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazioni e modificazioni

Art. 195

Le abrogazioni e modificazioni del diritto federale vigente sono date nell'allegato, parte integrante della presente legge.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 196

I. Irretroattività

¹ Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono regolati dal diritto previgente.

² Gli effetti giuridici di fatti o atti giuridici sorti prima, ma che perdurano dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, fino a detta entrata in vigore, dal diritto previgente. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dal nuovo diritto.

Art. 197

II. Diritto transitorio

1. Competenza

¹ Per le azioni od istanze pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono competenti i tribunali o le autorità svizzeri aditi, anche se non più competenti in virtù della presente legge.

² Le azioni od istanze respinte, per difetto di competenza, da tribunali o autorità svizzeri prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riproposte ove la presente legge preveda una tale competenza e la pretesa giuridica possa essere ancora fatta valere.

Art. 198

2. Diritto applicabile

Il diritto applicabile alle azioni od istanze pendenti in prima istanza al momento dell'entrata in vigore della presente legge è determinato da quest'ultima.

Art. 199

3. Riconoscimento e esecuzione di decisioni straniere

Se l'istanza di riconoscimento o esecuzione di una decisione straniera è pendente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i presupposti per il riconoscimento o l'esecuzione sono regolati dalla presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 200

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1989¹⁴⁶

¹⁴⁶ DCF del 27 ott. 1988.

Allegato

Abrogazione e modifica di atti legislativi

I. Abrogazioni

Sono abrogati:

- a. la legge federale del 25 giugno 1891¹⁴⁷ sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti;
- b. l'articolo 418*b* capoverso 2 del Codice delle obbligazioni¹⁴⁸;
- c. l'articolo 14 delle disposizioni finali e transitorie dei titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni;
- d. l'articolo 85 della legge federale del 19 dicembre 1958¹⁴⁹ sulla circolazione stradale;
- e. l'articolo 30 della legge federale 26 settembre 1890¹⁵⁰ sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali;
- f. l'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 30 marzo 1900¹⁵¹ sui disegni e modelli industriali;
- g. l'articolo 41 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1975¹⁵² sulla protezione delle nuove piante.

II. Modifiche

...¹⁵³

¹⁴⁷ [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1]

¹⁴⁸ RS 220

¹⁴⁹ RS 741.01

¹⁵⁰ [CS 2 829; RU 1951 931 art. 1, 1971 1617, 1992 288 all. n. 8. RS 232.11 art. 74]

¹⁵¹ [CS 2 857; RU 1962 479, 1988 1776 all. n. I lett. f, 1992 288 all. n. 9, 1995 1784 5050 all. n. 3. RU 2002 1456 all. n. 1].

¹⁵² RS 232.16

¹⁵³ Le mod. possono essere consultate alla RU 1988 1776.